



STATUTO

ART. 1

E' costituita, con sede in Latina, l'Associazione dei Farmacisti Titolari di Farmacia. Essa è apartitica e potrà aderire, per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ad organismi nazionali ed internazionali di carattere economico, sindacale e professionale.

L'associazione non può associare farmacie operanti sul territorio di altre provincie ovvero di altre Regioni.

L'Associazione è regolata dalle seguenti norme e dal Regolamento che sarà emanato dal Consiglio Direttivo.

ART. 2

L'Associazione si propone la tutela degli interessi economici, sindacali e professionali dei Farmacisti Titolari. A tal fine essa:

- a) Cura i rapporti commerciali con aziende produttrici e della distribuzione;
- b) Cura i rapporti economici e professionali con il Servizio sanitario nazionale, le Unità sanitarie locali ed altri enti assistenziali pubblici o privati;
- c) Conviene intese ed accordi con istituti di credito o finanziari, al fine di favorire l'accesso al mercato finanziario, per iniziative connesse a necessità dell'azienda farmaceutica o di tipo personale;
- d) Favorisce, per la fornitura di beni e servizi agli Associati, la costituzione di società cooperative o di capitali, anche con propria partecipazione;
- e) Può provvedere alla registrazione di marchi collettivi da utilizzarsi per campagne promozionali dei prodotti parafarmaceutici o per altri motivi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo. Il Regolamento interno prevedrà le sanzioni per l'uso indebito dei marchi registrati;
- f) Regola i rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- g) Favorisce l'attività previdenziale ed assistenziale a favore dei Soci, nonché attività assicurative tramite apposite convenzioni;
- h) Cura, promuove e tutela l'immagine, il buon nome ed il prestigio delle Farmacie e dei Farmacisti;
- i) Organizza, anche in concerto con enti pubblici o privati, convegni, manifestazioni, dibattiti, trattenimenti etc.;
- j) Promuove ed organizza, anche col concorso di ditte produttrici di beni e servizi per la Farmacia o in collaborazione con l'Ordine professionale dei Farmacisti, corsi di aggiornamento, formazione professionale o aziendale;
- k) Collabora con le pubbliche autorità, al fine di assicurare il disimpegno del servizio farmaceutico nella maniera ottimale; con riguardo alle legittime esigenze degli Associati e alle aspettative degli utenti privati o pubblici;
- l) Costituisce Commissioni permanenti o temporanee, nominate dal Consiglio Direttivo per specifici problemi, anche in relazione ad orientamenti ed indicazioni forniti di volta in volta dall'Assemblea dei Soci;
- m) Designa i propri rappresentanti in seno ad organi tecnici ed amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni;

- n) Promuove ogni altra iniziativa che riterrà utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 3

L'Associazione, per la tutela degli interessi dei Soci, può promuovere giudizi e costituirsi come convenuto od interviene in nome e per conto di tutti od alcuni Soci, nominando avvocati e procuratori ed sperando quanto altro ritenuto necessario.

ART. 4

Possono essere soci i titolari di farmacie di Latina e provincia, sia persone fisiche che società, di persone o di capitali titolari delle farmacia.

La domanda di ammissione, che implica l'accettazione delle norme del presente statuto, è diretta alla Presidenza della Associazione. Su di essa decide, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di accettare o respingere la domanda con obbligo di motivazione, impregiudicata restando nell'aspirante socio la facoltà del ricorso ai Probiviri i quali decideranno in merito in modo definitivo entro il termine di trenta giorni.

Sono a tal fine considerati titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori.

Le società devono comunicare all' Associazione l'elenco dei soci ed ogni loro variazione.

Ciascuna farmacia di cui è titolare:

- a) la società, è rappresentata da uno dei soci o da uno dei componenti degli organi amministrativi delle stesse società purché farmacista iscritto all'Albo, oppure dal direttore responsabile della rispettiva farmacia di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n.362, e successive modificazioni;
- b) la persona fisica, è rappresentata dal titolare o dal coniuge e/o parenti in linea retta di primo grado, purché farmacisti iscritti all'Albo.

Ogni rappresentante potrà agire in nome e per conto di una sola farmacia.

Le società titolari di farmacia devono comunicare con apposita dichiarazione scritta la nomina del rappresentante di ciascuna farmacia e l'eventuale temporanea sostituzione con altro rappresentante avente i medesimi requisiti professionali del sostituito. Il socio può revocare, in qualsiasi momento la sostituzione, dandone comunicazione scritta alla Presidenza dell'Associazione. Analogo incombenza grava sul socio persona fisica titolare di farmacia; solo in tal caso l'assenza di comunicazione lascia ritenere che sarà il titolare persona fisica a rappresentare la farmacia nella Associazione.

Il socio può revocare, in qualsiasi momento la sostituzione, dandone comunicazione scritta alla Presidenza dell'Associazione.

Nei rapporti con l'Associazione viene considerato urbano o rurale in relazione alle caratteristiche della farmacia della quale è socio.

Le società Titolari di farmacia sono equiparate ai Titolari di farmacia rurale se tutte le farmacie gestite possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.

ART. 5

L'acquisizione della qualità di Socio comporta l'accettazione incondizionata delle norme dello Statuto e del Regolamento interno.

I Soci si obbligano:

- a) a non stipulare accordi o convenzioni individuali con enti pubblici o privati con i quali l'Associazione abbia già stabilito rapporti convenzionali;
- b) a rispettare i prezzi dei prodotti parafarmaceutici e le altre condizioni economiche che l'Associazione abbia determinato in relazione agli interessi generali della categoria;

- c) a non intraprendere iniziative legali individuali, anche nei confronti del Servizio sanitario nazionale, se non dopo aver informato l'Associazione dei contenuti delle stesse;
- d) a versare i contributi sociali in misura forfettaria o percentuale, secondo modalità e tempi determinati dall'Assemblea dei Soci;

L'Associazione non può associare farmacie operanti nel territorio di altre province ovvero altre Regioni.

In caso di società che siano titolari di farmacie operanti in diverse province, potranno essere associate le farmacie con sede nella provincia di competenza dell'Associazione.

ART. 6

La qualità di socio si perde per decisione del Consiglio Direttivo, il quale può deliberare la sospensione del Socio da sei mesi ad un anno e, nei casi più gravi, la radiazione, quando questi abbia commesso azioni contrarie agli interessi degli Associati o alla dignità dell'Associazione o non abbia osservato le norme del presente Statuto o le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Avverso tali deliberazioni il Socio può ricorrere, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri, il quale decide inappellabilmente. La qualità di socio si perde inoltre per:

- a) decesso;
- b) cessazione dell'attività;
- c) dimissioni volontarie che devono essere presentate per iscritto entro il trentuno dicembre. In caso contrario i diritti ed obblighi proseguono per un altro anno;
- d) morosità nel pagamento dei contributi associativi nei confronti dell'Associazione e/o anche delle società partecipate e associate ad essa. La morosità si verifica allorquando siano trascorsi tre mesi dalla richiesta del pagamento.

ART. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- la Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Comitato Rurale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Hanno la capacità giuridica di votare la composizione dei suddetti organi (elettorato attivo), e la capacità di essere eletti quali componenti dei suddetti organi (elettorato passivo) i soci e i rappresentanti dagli stessi nominati ai sensi dell'art.4, comma V, lettere a) e b) del presente statuto sociale.

ART. 8

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Nel caso di una società titolare di più farmacie, ai fini del diritto di voto vengono computate le singole farmacie con un tetto massimo pari al 5% del totale delle farmacie associate a livello provinciale. Ai fini del suddetto calcolo, per determinare un valore intero, si procede ad arrotondamento per difetto (se la cifra dopo la virgola è minore o uguale a cinquanta) o per eccesso (se maggiore di cinquanta).

Alla assemblea compete:

1. L'elezione degli organi sociali;
2. L'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
3. La determinazione delle quote sociali;

4. Le deliberazioni per l'adesione ad altri organismi di equivalente natura associativa;
5. Le deliberazioni per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 9

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Esse sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo e presiedute dallo stesso, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro socio nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci.

In tal caso i proponenti dovranno presentare una motivazione della richiesta ed una proposta di ordine del giorno.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente la data, l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza. La spedizione dell'avviso deve avvenire 10 giorni prima della data di convocazione della Assemblea. In caso di urgenza la convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere effettuata con avviso inviato anche ventiquattro ore prima dell'assemblea.

Alle Assemblee possono partecipare soltanto i soci in regola con il pagamento delle contribuzioni sociali annuali.

ART. 10

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si riterranno regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione almeno il giorno successivo, si terranno regolarmente costituite quale che sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione sono ritenute valide se approvate dai due terzi degli aventi diritto al voto.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, salvo quanto detto all' art.8 comma II e può farsi rappresentare esclusivamente da altro socio in regola con le contribuzioni mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe. Le deleghe non sono valide per l'elezione degli organi sociali ad eccezione di quelle rilasciate dal titolare ai soggetti indicati all'art.7, comma secondo, lettere a) e b) del presente statuto.

Ai fini dei quorum si computano tutte le farmacie aderenti a livello provinciale, a prescindere dall'assetto proprietario delle stesse.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti dall'Assemblea; di essi almeno tre devono essere rurali.

Il numero dei consiglieri può essere aumentato in relazione all'aumento dei soci ed in proporzione di un consigliere per ogni dieci soci nuovi.

La deliberazione dell'aumento del numero dei soci è disposta dal Consiglio Direttivo con anticipo rispetto alla convocazione dell'Assemblea elettiva. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti di cui almeno uno rurale, il Tesoriere ed il Segretario.

In caso di vacanza di uno o più Consiglieri i posti possono essere integrati mediante cooptazione del primo dei non eletti e di seguito.

I Consiglieri ingiustificatamente assenti per cinque sedute anche non consecutive nel corso di un anno sono dichiarati decaduti dalla carica. Le sedute del Consiglio sono ritenute valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza ed in caso di parità prevale

la parte che comprende il Presidente. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito registro.



ART. 12

Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di direzione ed amministrazione dell'Associazione non già riservati all'Assemblea, ivi compreso il compito di deliberare il Regolamento interno dell'Associazione e le eventuali modificazioni dello stesso.

ART. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti delle pubbliche autorità, dei terzi ed in giudizio.

Ne ha la firma che può delegare ad altro membro del Consiglio.

Detiene, in caso di impedimento del Tesoriere, gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo dall'art. 14.

Dura in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito da uno dei due Vice Presidenti.

ART. 14

Il Tesoriere assicura la gestione economica e contabile dell'Associazione. Detiene il potere di accendere o chiudere conti correnti bancari o postali, emettere ed incassare assegni o somme da chiunque, privati o enti pubblici, dovute a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza. E' compito del Tesoriere quello di predisporre i bilanci annuali e gli adempimenti contabili, compresa la cura e la tenuta dei libri sociali.

E' eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo ed è rieleggibile.

ART. 15

In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Federfarma, in seno all'Associazione è costituito un Comitato Rurale, presieduto dal Vice Presidente rurale dell'Associazione. Esso ha il compito di rappresentare al Consiglio Direttivo gli interessi e le problematiche dei Soci Titolari Rurali. E' composto da cinque o più membri Rurali presenti negli organi sociali, ovvero dai tre membri del Consiglio Direttivo, dal membro effettivo del Collegio dei sindaci e da uno o più membri del Collegio dei Proviviri.

ART. 16

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere rurali. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio designa il proprio Presidente tra i membri effettivi. Esso esamina i bilanci preventivi e consuntivi proponendo al Consiglio Direttivo eventuali modifiche. Redige una propria relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea. Il Collegio può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, per esprimere proprie valutazioni senza diritto di voto. Qualora il Consiglio Direttivo pone al proprio ordine del giorno deliberazioni che importino la assunzione di particolari oneri finanziari a carico dell'Associazione, il Collegio partecipa con diritto di voto consultivo.

ART. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto da sei membri, tre dei quali eletti dall'Assemblea e tre designati dal Consiglio Direttivo.

Esso ha il compito di dirimere le vertenze insorte per l'inosservanza dello Statuto o del Regolamento o per altre ragioni concernenti i rapporti tra l'Associazione ed i Soci o fra Soci. Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità.

ART. 18

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali;
- c) da versamenti ed oblazioni volontarie;
- d) da beni mobili ed immobili;
- e) da proventi vari.

ART. 19

Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite e possono dar luogo soltanto al rimborso delle spese documentate.

ART. 20

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle leggi vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA
Allegato n. _____ foglio n. 06 DIC. 2021
al N. 4370 serie 3

Volpicelli Crescenzo